



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 - per l'affidamento dei lavori di demolizione degli edifici esistenti all'interno delle ex Caserme "Milano" e "Capozzi" site in località Carrassi - BARI.

DISCIPLINARE DI GARA

CUP: G95J20000220001

CIG: 9395840C71

1	PREMESSE	4
2	PIATTAFORMA TELEMATICA	5
2.1	IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE	5
2.2	DOTAZIONI TECNICHE	7
2.3	IDENTIFICAZIONE	8
2.4	GESTORE DEL SISTEMA	9
3	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	9
3.1	DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI.....	9
3.2	COMUNICAZIONI.....	10
4	OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO	11
4.1	OPZIONE – LAVORI ANALOGHI.....	13
5	DETERMINAZIONE IMPORTO E REVISIONE DEI PREZZI.....	14
6	TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI.....	14
7	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	14
8	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
9	REQUISITI GENERALI	16
10	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	17
10.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	17
10.2	REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE	18
10.3	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE.....	18
10.4	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	20
11	AVVALIMENTO	21
12	SUBAPPALTO	22
13	GARANZIA PROVVISORIA	22
14	SOPRALLUOGO	25
15	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	26
16	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	26
16.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	27
17	SOCCORSO ISTRUTTORIO	29
18	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
18.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	31
18.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	34
18.3	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	36

19	OFFERTA TECNICA.....	40
20	OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE.....	43
21	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.....	44
21.1	CRITERI DI VALUTAZIONE	45
21.2	METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	49
21.3	METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI QUALITATIVI DELLE OFFERTE	49
21.4	FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA	50
22	COMMISSIONE DI GARA.....	50
23	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE	51
24	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	51
25	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	52
26	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	53
27	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	53
28	ACCESSO AGLI ATTI.....	55
29	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	55
30	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	55

1 PREMESSE

Con determina a contrarre prot. 17286 del 09/09/2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i lavori di demolizione degli edifici esistenti all'interno delle ex Caserme "Milano" e "Capozzi" site in località Carrassi - BARI.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016.

Nel 2018 e nel 2019, il Ministero della Giustizia, l'Agenzia del Demanio, il Comune di Bari, la Città Metropolitana di Bari, la Corte di Appello di Bari, la Procura Generale presso la citata Corte di Appello ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa, avente ad oggetto la realizzazione del "Polo della giustizia di Bari" presso l'area occupata dalle caserme dismesse "Capozzi" e "Milano" site in località "Carrassi".

Tale protocollo ha l'obiettivo di unificare gli uffici giudiziari di Bari, attualmente dislocati in più sedi sul territorio comunale e ospitati in immobili non più idonei, ottenendo così la razionalizzazione degli spazi e delle risorse economiche.

Con convenzione del 01/10/2020 il Ministero della Giustizia affida all'Agenzia del Demanio, le funzioni di stazione appaltante e tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione del Parco della Giustizia di Bari (d'ora in avanti "Parco") presso le ex caserme "Milano" e "Capozzi" (d'ora in avanti "Compendio").

Con il D.L. 10 settembre 2021 n. 121 "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" si forniscono le disposizioni urgenti in materia di efficientamento funzionale del Parco della Giustizia di Bari che prevedono la nomina del Commissario Straordinario e procedure semplificative.

Con il D.P.C.M. del 05 agosto 2021 viene nominato il Commissario Straordinario, il quale si avvale, per l'espletamento del suo incarico, della Direzione regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio.

Le funzioni di stazione appaltante sono state attribuite alla Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio, giusta delega prot. n. 2021/20135/DIR del 16/11/2021.

Con determina a contrarre prot.n. 0001539 del 28/01/2022, è stata quindi indetto un concorso di progettazione, a procedura aperta in unico grado, in forma anonima, ai sensi dell'art 152 del D. Lgs. 50/2016, finalizzato all'acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica", con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, ai sensi dell'art. 152, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la progettazione definitiva del primo lotto e con riserva di affidare al vincitore del concorso anche la progettazione definitiva dei lotti successivi.

Preliminarmente all'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari si rende necessaria la demolizione dei manufatti esistenti la cui progettazione è stata realizzata internamente all'Agenzia del Demanio.

Stante quanto sopra, si rende necessario individuare l'operatore economico a cui affidare le opere di demolizione mediante la presente gara, la cui documentazione è stata oggetto di verifica preventiva da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in virtù dell'adesione del Commissario Straordinario al

“Protocollo di intesa per la vigilanza collaborativa sugli interventi infrastrutturali prioritari dell’art. 4 del D.L. n. 32/2019 e ss. mm.” sottoscritto tra l’ANAC ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Alla presente gara si applica altresì il Protocollo di intesa sottoscritto tra il Commissario Straordinario e la Prefettura - UTG di Bari per la <<prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale con riferimento alla realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari” presso l’area occupata dalle caserme dismesse “Capozzi” e “Milano”.

Prima dell’avvio dei lavori l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere copia del Protocollo impegnandosi a rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute.

La procedura sopraindicata prevede l’affidamento di un contratto principale ed uno opzionale così composti:

- Lavori contratto principale: demolizioni di tutti i manufatti ed opere presenti nelle aree occupate dalle caserme dismesse “Capozzi” e “Milano” ad esclusione dell’edificio denominato Edificio 10 e sistemi antirumore di protezione all’area di cantiere;
- Lavori opzionali: demolizione dell’edificio denominato Edificio 10.

La gara, che si terrà il giorno **20/10/2022**, dalle ore **10:00**, è stata indetta mediante bando trasmesso all’ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea il 14/09/2022, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 110 del 21/09/2022, sul profilo di committente www.agenziademano.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

In applicazione dell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale¹ e sui quotidiani dovranno essere rimborsate all’Agenzia del Demanio dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Salvatore Concettino – salvatore.concettino@agenziademano.it

CUP: G95J20000220001 - CIG: 9395840C71

2 PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo “Sistema”).

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

¹ Le spese di pubblicazione del bando sulla GURI sono pari ad € 1374,27 IVA inclusa. I costi di pubblicazione sui quotidiani nonché di quelli sulla GURI relativamente all’avviso sui risultati della procedura, verranno prontamente comunicati all’aggiudicatario.

L'Agazia del Demanio – Direzione Generale (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" (**allegato A**);

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili al Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta un userid e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement

L'account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
- 2) tramite l'account rilasciato in fase di registrazione;
- 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

2.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'**AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE GENERALE**, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI

La documentazione di gara comprende:

- Bando;

- Capitolato speciale di appalto;
- Disciplinare e relativi allegati:
 - allegato A - Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione;
 - domanda di partecipazione;
 - DGUE;
 - dichiarazione integrativa;
 - Patto di integrità;
 - informativa privacy;
 - elenco elaborati progetto esecutivo;
- Progetto esecutivo;
- Schema di contratto e relativi allegati.

La documentazione di gara può essere reperita sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: gare e aste - servizi tecnici e lavori).

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **10/10/2022**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. **Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 12/10/2022 in formato elettronico**, mediante pubblicazione in forma anonima sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura. Ai concorrenti abilitati verrà inoltre inviata una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

3.2 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le sole comunicazioni relative: a) al soccorso istruttorio, b) all'aggiudicazione; c) all'esclusione; d) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; e) alla data di avvenuta stipula del contratto avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e anche le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, ad eccezione del soccorso istruttorio che verrà recapitato a tutti i componenti del raggruppamento.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

4 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di demolizione degli edifici esistenti all'interno delle ex Caserme "Milano" e "Capozzi" site in località Carrassi - BARI.

NUTS: ITF47.

Codice 45111100-9 - Lavori di demolizione.

L'articolazione dell'intervento è puntualmente descritta nel progetto esecutivo, costituito dagli elaborati indicati nell'allegato elenco (All. VI).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera compiuta e conforme alle condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 205 comma 2 terzo capo verso del D.Lgs. 50/2016, atteso che il progetto esecutivo è stato verificato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e validato dalla Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio, con provvedimento prot. n. 153 del 07/09/2022, i relativi aspetti progettuali non possono essere oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore.

L'importo complessivo a base di gara, comprensivo dei lavori analoghi di cui al paragrafo 4.1, è pari a **€ 14.294.771,08** (Euro quattordicimilioniducenonovantaquattromilasettecentosettantuno/08) al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, di cui:

- Importo per lavori a corpo soggetto a ribasso: € **13.309.141,92** (Euro tredicimilionitrecentonovemilacentoquarantuno/92);
- Importo stimato per lavori a misura di cui all'elaborato BAB0400-ADM-COMMETEST-XX-CP-Z-E00001_CME LAVORI soggetto a ribasso: € **126.408,09** (Euro centoventisemilaquattrocentotto/09);
- Oneri per la sicurezza **non soggetti a ribasso**: € **859.221,07** (Euro ottocentocinquantanovemiladucenoveventuno/07);

Ai sensi dell'art. 23 comma 16, i costi della manodopera - compresi nell'importo a base di gara e soggetti a ribasso - sono stati stimati dalla stazione appaltante in € **4.041.044,80** (euro quattromilioniquarantunomilaquarantaquattro/80) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi; tali costi sono stati determinati sulla base delle tabelle del D.M. 11 dicembre 1978 e meglio specificate nei documenti del progetto esecutivo.

L'intervento è suddiviso come segue:

1. Contratto principale

Tab. 1

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	Subappalto (% max)	Prevalente o scorporabile
Demolizione di opere	OS23	VII	si	14.204.007,64	99,99%	Prevalente
TOT lavori a corpo e a misura				14.204.007,64	99,99%	

L'importo riportato in tabella n. 1 è così ripartito:

- Lavori a corpo soggetti a ribasso: € 13.218.378,48;
- Lavori stimati a misura soggetti a ribasso: € 126.408,09;
- Oneri per la sicurezza **non soggetti a ribasso**: € 859.221,07.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D. lgs. 50/2016, i costi della manodopera, compresi nell'importo dei lavori del contratto principale, soggetti a ribasso, sono stati stimati dalla stazione appaltante in € 4.004.739,42 (euro quattromilioniquattromilasettecentotrentanove/42) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

2. Contratto opzionale

Tab. 2

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	Subappalto (% max)	Prevalente o scorporabile
Demolizione di opere	OS23	-	si	90.763,44	99,99%	Prevalente
TOT lavori a corpo				90.763,44	99,99%	

L'importo riportato in tabella n. 2 è così ripartito:

- Lavori a corpo soggetti a ribasso: € 90.763,44;
- Lavori stimati a misura: € 0;

Per il contratto opzionale non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto già ricompresi nel contratto principale.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D. lgs. 50/2016, i costi della manodopera, compresi nell'importo dei lavori del contratto opzionale, soggetti a ribasso, sono stati stimati dalla stazione appaltante in € 36.305,38 (euro trentaseimilatrecentocinque/38) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

La natura del presente affidamento è tale da non consentire la suddivisione dello stesso in lotti funzionali/prestazionali, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs 50/2016, a causa dell'elevato grado di integrazione delle lavorazioni previste.

Si precisa che l'appalto è, in parte, affidato a "corpo", e quindi ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, dovendosi considerare pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie, nonché trasporti, noli ed ogni altro onere e alea a carico dell'appaltatore occorrente per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni del capitolato speciale d'appalto e le specifiche indicate nel progetto esecutivo. Per la parte a "misura" il prezzo verrà determinato sulla base delle effettive quantità dei lavori eseguiti applicando alle singole voci dell'elenco prezzi (rif. elaborato BAB0400-ADM-

ELEPREUNI-XX-CP-Z-E00001 del progetto esecutivo) la percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento e pertanto l'offerta che supera il suddetto importo complessivo sarà esclusa dall'appalto.

Si procederà all'anticipazione del prezzo nei termini e alle condizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016. In merito all'anticipazione del prezzo si veda quanto previsto dall'art. 10 dello schema di contratto.

L'appalto trova copertura finanziaria nei fondi di € 23.212.923,70 dell'Agenzia del Demanio allocati nel capitolo 7759 (comma 1072 linea F) del Bilancio dello Stato.

4.1 OPZIONE – LAVORI ANALOGHI

Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice, entro il termine di ultimazione del contratto principale e comunque non oltre il triennio successivo alla stipula di quest'ultimo, possono essere affidati all'aggiudicatario, alle medesime condizioni dell'appalto principale, nuovi lavori di demolizione - consistenti nella ripetizione di quelli aventi ad oggetto le aree occupate dalle caserme dismesse "Capozzi" e "Milano - e relativi al fabbricato denominato Edificio 10, della durata quantificata in 10 (dieci) giorni e per l'importo indicato nella tabella n. 2 di cui al paragrafo precedente, complessivamente pari a € 90.763,44 (Euro novantamilasettecentosessantatre/44).

Più nello specifico, si avrà il seguente quadro economico:

PARCO DELLA GIUSTIZIA DI BARI						
LAVORI DI DEMOLIZIONE DELI EDIFICI DELLE CASERME DISMESSE CAPOZZI E MILANO						
CARRASSI - BARI						
QUADRO ECONOMICO LAVORI						
A LAVORI						
A1	Importo dei lavori					
	A1.4	Costi demolizioni ex Caserme Milano e Capozzi	13 344 786,57	€		
		di cui per affidamenti opzionali	90 763,44	€		
		IMPORTO LAVORI		€	13 435 550,01	
A2	Costo della sicurezza					
	A2.1	Oneri per la sicurezza	730 260,63	€		
	A2.2	di cui costi anti Covid-19	128 960,44	€		
		ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso (A2)		€	859 221,07	
		IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso (A1)		€	13 435 550,01	
		TOTALE A (Lavori)		€	14 294 771,08	
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE						
B 1	Spese varie sui lavori					
	B 1.1	Imprevisti ed eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto (art.42 c.3 lett. b) DPR207/2010) (max. 10%)	10%	di A	€	1 429 477,11
	B 1.2	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) (max. 15%)	5%	di A	€	714 738,55
	B 1.3	Accantonamento per modifiche alle opere da eseguire (art. 106 c.1 lett. a) D.lgs. 50/2016) (max. 1,5%)	1,5%	di A	€	214 421,57
		Subtotale B1			€	2 358 637,23
B 2	Spese tecniche da esternalizzare					
		Progettisti CAM e gestione ambientale			€	44 655,00
	B 2.1	Direzione operativa, ispettore di cantiere e CSE			€	348 283,08
		Verifiche e Validazione Progetto			€	23 766,00
		Collegio consultivo tecnico			€	35 736,93
	B 2.2	Collaudo			€	0,00
		Subtotale B2			€	452 441,01
B 3	Fondo incentivante (art. 113 D.Lgs.50/2016 e Regolamento Agenzia Demanio 21/02/2017)		1,6%	di A+B 2.3	€	235 955,39
B 4	Fondo per l'innovazione (art. 113 D.Lgs.50/2016 e Regolamento Agenzia Demanio 21/02/2017)		0,4%	di A+B 2.3	€	58 988,85
B 5	Pubblicità				€	7 000,00
B 8	Oneri per altre amministrazioni, ANAC				€	1 400,00
B 9	Spese di carattere strumentale (art. 23 c.11-bis e11-ter D.lgs. 50/2016)		0,05%	di A	€	7 147,39
B 10	I.V.A ed eventuali altre imposte					
	B 10.1	CNPAA	4%	B2.2-B2.3-B2.4	€	18 097,64
	B 10.2	I.V.A. sui lavori	22%	di A	€	3 144 849,64
	B 10.3	I.V.A. spese varie sui lavori	22%	di B1	€	518 900,19
	B 10.4	I.V.A. su spese tecniche, commissioni ecc.	22%	di B2	€	103 518,50
		I.V.A. su spese per pubblicità	22%	di B5	€	1 540,00
		Subtotale B10			€	3 786 905,97
		TOTALE B (Somme a disposizione dell'Amministrazione)			€	6 908 475,83
		IMPORTO TOTALE (A+B)			€	21 203 246,91

5 DETERMINAZIONE IMPORTO E REVISIONE DEI PREZZI

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, si è provveduto ad incrementare, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del D.L. n. 50/2022, i prezzi posti a base di gara desunti dai Prezziari regionali vigenti di una percentuale pari al 5% (diconsi cinque per cento).

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili, fatto salvo quanto indicato per la loro Revisione e Compensazione all'art. 2.33 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono comunque esclusi dagli effetti della Revisione e dalla Compensazione dei prezzi i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

6 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI

I tempi di esecuzione dei lavori e ferma restando la riduzione temporale offerta, sono stati stimati, per il contratto principale, in **giorni 210** (duecentodieci) e, per i lavori oggetto del contratto opzionale, in **giorni 10** (dieci), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille giornaliero dell'importo contrattuale così come riportato al paragrafo 2.15 del "Capitolato speciale d'appalto".

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per le sospensioni di cui al paragrafo 2.12 del Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché delle eventuali ferie contrattuali.

7 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Ai fini della qualificazione alla procedura di gara trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 s.m.i., dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e dal D.M. 10 novembre 2016 n. 248.

Pertanto, il requisito di qualificazione richiesto è il possesso dell'Attestazione SOA, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato nella categoria OS23 Classifica VII o superiore.

Per i concorrenti plurisoggettivi si veda quanto indicato al successivo paragrafo 10.3.

8 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare:

- ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice;
- **è vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete);
- **è vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale;
- **è vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e, laddove non intendano partecipare in proprio, i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, qualora non vengano indicate le consorziate si riterrà che il Consorzio partecipi in proprio.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e – ove non partecipino in proprio – di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata la partecipazione dell'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La ricorrenza delle suddette condizioni in capo ai concorrenti comporta l'esclusione dalla gara, salvo che, in sede di presentazione dell'offerta, essi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate situazioni con altro partecipante alla gara:

- indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste tale situazione;
- dichiarino di aver formulato autonomamente l'Offerta, senza alcuna influenza promanante dalla predetta situazione di controllo/relazione anche di fatto.

In tal caso il concorrente sarà invitato, a mezzo PEC, a produrre ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo/relazione, anche di fatto, non ha influito sulla formulazione dell'offerta. L'Amministrazione procederà all'esclusione dei concorrenti delle cui offerte accerti l'imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

9 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Si precisa che i motivi di esclusione di cui al presente articolo si intendono applicabili:

- *in ipotesi di raggruppamento (costituito o costituendo): a tutti gli operatori economici del raggruppamento;*
- *in ipotesi di Consorzio ex art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice: al Consorzio ed alle proprie consorziate espressamente indicate quali esecutrici del servizio.*

10 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'ammissione alla presente procedura al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) iscrizione alla CCIAA** (Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

L'operatore economico dovrà, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- b) iscrizione all'Albo Gestori Ambientali** prevista dall'art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nelle seguenti categorie e classi:
- Categoria 2 bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - Categoria 4 – Classe B: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- c) iscrizione nell'“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” c.d. White List**, di cui all'art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 e al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016), ovvero avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto Elenco (in entrambi i casi dovranno essere indicati gli estremi dell'iscrizione o domanda di iscrizione e la Prefettura competente);

- d) **attestazione di idonea formazione degli operatori**, per l'uso delle attrezzature di lavoro ex art. 73, comma 5 del D.lgs. 81/2008, in conformità a quanto stabilito con l'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22/02/2012, con particolare riferimento:
- a) Uso PLE (Piattaforme mobili elevabili);
 - b) Lavori in quota;
 - c) Gru;
 - d) Patentino per la conduzione di macchine movimento terra.

10.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

- e) L'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, **rilasciata da organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria specializzata di cui si compone l'opera.**

Ai fini della qualificazione, la categoria e l'importo dei lavori oggetto del presente affidamento sono quelle di cui al precedente paragrafo 4.

Ai sensi dell'art. 63, co. 1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., gli operatori economici qualificati per la classifica III o superiore devono essere in possesso della certificazione di **sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000** e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. La presente certificazione deve risultare dall'attestazione SOA o, in mancanza, da separata attestazione prodotta dal concorrente in sede di partecipazione.

Si rappresenta inoltre che nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di cui all'art. 61 del DPR 207/2010, ai sensi della citata disposizione, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

- f) L'operatore dovrà **possedere una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS oppure alle norme della serie UNI EN ISO 14001:2015** per settore coerente con l'oggetto del presente appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di registrazione EMAS o un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN 14001:2015, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

10.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari deve essere indicata la consorziata che riveste il ruolo di capofila/mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- Il requisito di **iscrizione alla CCIAA** di cui al paragrafo **10.1, lettera a)** deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti esecutrici o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito relativo all'**iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali** di cui al paragrafo **10.1, lettera b)**, in caso di partecipazione ed esecuzione plurisoggettiva, deve essere posseduto, con riferimento alle categorie di iscrizione richieste, da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti esecutrici o GEIE, ovvero da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

N.B. Gli operatori economici raggruppati in RTI possono cumulare – **proporzionalmente alla quota di lavori che ciascuno di essi si impegna ad eseguire** – le classi di iscrizione al suddetto Albo.
- Il requisito relativo all'**iscrizione nella c.d. White List** presso la Prefettura competente di cui al paragrafo **10.1, lettera c)**, in caso di partecipazione ed esecuzione plurisoggettiva, deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti esecutrici o GEIE, ovvero da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- Il requisito dell'**attestazione ex art. 73, comma 5 del D.lgs. 81/2008** di cui al paragrafo **10.1, lettera d)**, deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti esecutrici o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito relativo al possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA** di cui al paragrafo **10.1, lettere e)**:
 - **nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari di concorrenti e per i GEIE**, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi **nella misura minima del 40%**, il

componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto delle percentuali di qualificazioni sopra indicate il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato;

- si precisa che gli operatori non devono compilare le Sezioni B e C della Parte IV;
- **nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea**, l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente Disciplinare (attestazione SOA), ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010 applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere prodotta secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza;

➤ Il requisito della **valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS oppure alle norme della serie UNI EN ISO 14001:2015** di cui al paragrafo **10.1, lettera f)**, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande esecutrici o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso dell'attestazione SOA, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del Regolamento. Per dette imprese cooptate è richiesto:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, da comprovare a valle dell'aggiudicazione, previa richiesta scritta della stazione appaltante;
- il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel disciplinare, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate;
- che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.

Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, ma devono presentare il DGUE. Qualora a fronte di verifica risultassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione.

10.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione previsti ai par. 10.1 con riferimento al Consorzio e alle consorziate indicate per l'esecuzione e i requisiti di cui al par. 10.2 con riferimento al consorzio.

11 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L'intenzione di ricorrere all'avvalimento deve essere espressa dal concorrente nell'ambito del DGUE, parte II, lettera C.

Per l'individuazione degli specifici **requisiti che possono essere oggetto di avvalimento** si fa rinvio al par. 10.2:

- lett. e), relativa all'**attestazione SOA** e, in caso di qualificazione a partire dalla categoria III, alla **valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000**;
- lett. f), relativa alla **valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla al sistema EMAS oppure alle norme della serie UNI EN ISO 14001:2015** per settore coerente con l'oggetto del presente appalto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, rispettivamente indicati ai par. 9 e 10.1 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Si segnala che:

- nel caso di avvalimento che abbia ad oggetto l'attestazione SOA, oggetto di prestito dev'essere l'intero apparato organizzativo (in termini di mezzi e risorse) del soggetto avvalso o parte di questo, nella misura necessaria all'esecuzione del contratto;
- l'avvalimento per le certificazioni di conformità del sistema di gestione della qualità/ambientale alle norme indicate comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali di cui al precedente par. 9 nonché i requisiti speciali e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti secondo quanto previsto al successivo par. 18.2.

L'ausiliaria deve inoltre presentare le dichiarazioni e i documenti indicati al successivo par. 18.3.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al Responsabile del Procedimento, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al par. 3.2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12 SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, purchè il concorrente indichi all'atto dell'offerta (DGUE, parte II, sez. D) la quota dei lavori che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ferma restando la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti previsti dalla norma, in mancanza di un'espressa volontà di subappaltare a terzi, dichiarata dall'operatore economico in fase di partecipazione alla procedura, il successivo subappalto non potrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante non provvederà al rilascio dell'autorizzazione ove:

- all'atto dell'offerta il concorrente non abbia indicato la quota dei lavori che intende subappaltare;
- l'affidatario del subappalto abbia partecipato alla presente procedura per l'affidamento dell'appalto.

In ogni caso è fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di subappaltare, in tutto o in parte, i lavori oggetto di affidamento, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia, pena la risoluzione del contratto.

Salvi i casi di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, l'Agenzia non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda al Capitolato Tecnico e alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alla normativa vigente in materia.

È vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, pena la risoluzione.

Non sono autorizzate varianti da parte dell'offerente ai sensi dell'art. 95 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Sono autorizzate solo le migliorie tecniche e prestazionali relative all'offerta tecnica.

13 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 co. 1, è prevista la presentazione di una **garanzia fideiussoria**, di importo pari a **€ 285.895,42** (euro duecentoottantacinquemilaottocentonovantacinque/42) **corrispondente al 2% dell'importo del prezzo base di gara.**

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000². La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di **microimpresa, piccola o media impresa**³ dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 co. 7 D. Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Sarà inoltre necessaria una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti**, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell'ambito del DGUE.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria

² In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

³ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36):

- **Microimprese:** imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 Milioni di EUR.**
- **Piccole imprese:** imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 Milioni di EUR.**
- **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che **occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.**
- **I liberi professionisti sono equiparati alle micro, piccole e medie imprese (MPMI)**

per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) con bonifico bancario, da effettuare in favore di:

Banca d'Italia – Tesoreria di Roma

IBAN: IT8100100003245348400000001

nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. **cognome e nome o ragione sociale** del depositante (anche se coincidente con l'ordinante), su un numero massimo di 26 caratteri;
- II. **codice IPA 1MY1DW**, su un numero massimo di **6 caratteri**;
- III. **codice CIG**: inserire il CIG 9395840C71, su un numero massimo di 15 caratteri;
- IV. **codice fiscale del depositante** su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore;

b) con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l'operatore economico dovrà allegare a portale, all'interno della Busta A, in alternativa:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) o con altro tipo di firma elettronica qualificata ovvero da apposita

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);

- duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

La **garanzia fideiussoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per almeno 270 giorni (dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta);
- 5) prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile;
 - iii. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14 SOPRALLUOGO

È possibile eseguire un sopralluogo facoltativo presso le ex Caserme "Milano" e "Capozzi" fino al **06/10/2022**.

Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il RUP, previa richiesta scritta attraverso la sezione del Sistema riservata alle comunicazioni, previa registrazione al Sistema stesso, entro e non oltre il giorno **03/10/2022**.

Si precisa inoltre che nella predetta richiesta dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.

Il sopralluogo dovrà essere dal legale rappresentante procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante.

In caso di partecipazione in RT, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori raggruppati/raggruppandi. In caso di consorzio, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico del consorzio ovvero delle eventuali consorziate esecutrici.

15 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo ANAC dovuto per la procedura per il quale si presenta offerta determinato nell'importo di **Euro 200,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021.

Ai fini del versamento di cui sopra, il codice CIG attribuito alla presente gara è quello indicato nel prospetto di cui al par. 1 "Premesse". Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>.

A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare copia della ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

16 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il

frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per i gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 19/10/2022**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.**

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

16.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2.2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta; la stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del precedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

I documenti di gara, firmati digitalmente laddove richiesto, dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

Si precisa che per i concorrenti, la documentazione di gara deve essere sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante o da un procuratore di quest'ultimo allegando la relativa procura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare

l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	BUSTA
Domanda di partecipazione – All. I	AMMINISTRATIVA
DGUE concorrente – All. II	AMMINISTRATIVA
Dichiarazione integrativa del DGUE – All. III	AMMINISTRATIVA
Patto di integrità – All. IV	AMMINISTRATIVA

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – All. V	AMMINISTRATIVA
PASSOE	AMMINISTRATIVA
Eventuale Dichiarazione sostitutiva art. 89 co. 1 – contratto di avvalimento	AMMINISTRATIVA
Eventuale DGUE dell'ausiliaria	AMMINISTRATIVA
Eventuale dichiarazione integrativa al DGUE dell'ausiliaria	AMMINISTRATIVA
Eventuale informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 ausiliaria	AMMINISTRATIVA
Eventuale PASSOE dell'ausiliaria	AMMINISTRATIVA
Eventuale DGUE dell'impresa cooptata	AMMINISTRATIVA
Eventuale dichiarazione integrative al DGUE dell'impresa cooptata	AMMINISTRATIVA
Eventuale Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 dell'impresa cooptata	AMMINISTRATIVA
Eventuale Patto d'integrità dell'impresa cooptata	AMMINISTRATIVA
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	AMMINISTRATIVA
Procure	AMMINISTRATIVA
F24 attestante il pagamento del bollo	AMMINISTRATIVA
Garanzia provvisoria e impegno	AMMINISTRATIVA
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	AMMINISTRATIVA
Contributo ANAC	AMMINISTRATIVA
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	AMMINISTRATIVA

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione (**All. I**) dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24. Il codice tributo per il pagamento è il **codice 1552**.

In alternativa, sarà consentito al concorrente, in conformità a quanto previsto dal Bando Tipo ANAC n. 1/2021, di acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione. In questa ipotesi, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo "comprova imposta di bollo" copia informatica del modello utilizzato ai fini dell'esecuzione del pagamento (mod. F24), ovvero copia del contrassegno in formato .pdf.

Il concorrente dovrà dichiarare che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

Nel caso di RT l'imposta di bollo è unica per l'intero RT.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**All. I** dovrà essere caricata a Sistema ed essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

La domanda di partecipazione è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- nel caso di società o consorzi stabili o consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, dal legale rappresentante o procuratore dello stesso;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega, se del caso, copia conforme all'originale della procura.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

► **indicare**

- la **forma giuridica di partecipazione** tra quelle previste all'art. 45 D.Lgs. 50/2016, con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione/ragione sociale, sede legale, CF/partita IVA, PEC costituente il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 presso cui ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice oppure, per i soli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, altro strumento analogo negli altri Stati membri ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice);
- *(se pertinente: nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e, se non partecipano in proprio, lett. c) del D.Lgs. 50/2016):* per quali consorziati il consorzio concorre. Si ribadisce che qualora il consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio. Dovranno essere altresì indicate le quote dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- *(nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti **sia costituiti che costituendi**, aggregazione di imprese di rete, GEIE)* i dati identificativi (denominazione/ragione sociale, sede legale, C.F./P.IVA, PEC) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) con specifica indicazione delle parti e/o quote dell'appalto che saranno eseguite dai singoli componenti, conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 10.3. Nel rispetto delle percentuali di qualificazione sopra indicate il raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente;
- *(nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti **costituendi**):* la dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate,

di impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata "mandataria", che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

- (*se pertinente*) i dati identificativi (denominazione/ragione sociale, sede legale, C.F./P.IVA, PEC) delle imprese cooptate ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, con indicazione della percentuale dei lavori che verranno eseguite dalle stesse nel rispetto delle condizioni di cui al precedente paragrafo 10.3;

nonché dichiarare:

- a) che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura (*se del caso, qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia avvenuto mediante contrassegno*) e che la stessa è stata assolta mediante marca da bollo da euro 16,00 indicando il relativo numero seriale;
- b) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle scariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- c) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- d) di impegnarsi a trattare i rifiuti da demolizione oppure a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti;
- e) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;
- f) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto l'appalto;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- g) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile;
- h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- i) che l'offerta è valida e vincolante per 270 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- j) di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di "accesso agli atti", ovvero a chiunque eserciti il diritto di "accesso civico" ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura

ovvero, in alternativa

non autorizzare la stazione appaltante, qualora sia stato esercitato il diritto di “accesso agli atti” o il diritto di “accesso civico” di cui innanzi, a rilasciare copia dell’offerta tecnica, specificando in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale, e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett.a) del codice e il concorrente dovrà indicare specificamente in sede di offerta tecnica e negli eventuali giustificativi le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. L’Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

- k) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato dalla Stazione Appaltante e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/01, reperibili sul sito istituzionale (www.agenziademanio.it nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice e Modello di organizzazione, pena la risoluzione del contratto

18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (**All. II**), di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **Parte II, lettera A**, dovrà essere indicata:

- la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, così come indicata nell’ambito della domanda di partecipazione;
- Il possesso dell’attestazione SOA secondo quanto richiesto al paragrafo **10.2**.

Nella **Parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80 co. 3 del D. lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i **dati** (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.

In caso di partecipazione in forma associata – di cui all’art. 45 comma 2 lett. b), c) (qualora il consorzio non partecipi in proprio), d), e), f) e g) – per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un **DGUE distinto**, recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

NB: le dichiarazioni rese nell’ambito della **Parte III lettera A** si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, espressamente indicati nella Parte II lett. B.

Inoltre, nell’ambito del DGUE ciascun concorrente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi nelle **condizioni di esclusione** di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Parte III);
- ai sensi dell’art. 83 co. 1 lett. a) iscrizione alla CCIAA competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione (Parte IV lett. A punto 1);

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della Parte II, lettera C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, nella **Busta A “Documentazione amministrativa”**:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 18.3.1;
- 3) l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di cui al paragrafo 30;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, commi 1 e 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e si obbliga altresì a non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata o come ausiliaria di altro concorrente;
- 5) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il lavoro per cui tali capacità sono richieste;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;
- 7) Patto di integrità dell'ausiliaria, reso in conformità al modello di cui al successivo paragrafo 18.3.2.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Parte II, lettera D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto e fermi restando i limiti percentuali indicati al paragrafo 12 del presente disciplinare, indica nella Parte II, lettera D, la volontà di avvalersi o meno del subappalto. In caso affermativo, dovrà indicare la quota percentuale dei lavori che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione (ulteriori rispetto all'attestazione di qualificazione SOA)

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti compilando:

- **la sez. A punto 2** per dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
 - iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ex D.Lgs. 152/2006, Categoria 2 bis e Categoria 4, classe B;

- iscrizione nell'“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”, c.d. White List, di cui all'art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 e al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016), ovvero avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto Elenco; in entrambi i casi dovranno essere indicati gli estremi dell'iscrizione o domanda di iscrizione e la Prefettura competente;
- **la sez. C punto 13** per dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
- o attestazione di idonea formazione degli operatori, per l'uso delle attrezzature di lavoro ex art. 73, comma 5 del D.lgs. 81/2008, in conformita a quanto stabilito con l'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22/02/2012, con particolare riferimento:
 - a) Uso PLE (Piattaforme mobili elevabili);
 - b) Lavori in quota;
 - c) Gru;
 - d) Patentino per la conduzione di macchine movimento terra;
- **la sez. D** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla conformità, alle norme specificamente indicate al paragrafo 10.2 del presente disciplinare, del sistema di gestione della qualità e del sistema di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante **firma digitale**, dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed è **presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti**:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili (che non partecipano in proprio) e di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di cooptazione, dall'impresa cooptata.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

18.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

18.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente dovrà rendere una **dichiarazione integrativa (All. III)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:

- I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto*) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019):

- a. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
 - b. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
 - c. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro⁴;
 - d. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- II. (*ad integrazione della dichiarazione resa nella Sez. B punto 2) del DGUE ed unicamente qualora l'operatore abbia attestato di non avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali*) che il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto, essendosi la relativa estinzione perfezionata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (art.80, comma 4 del D.lgs. 50/2016)
- III. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019 e poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017);
- IV. (*per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267*) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato allegando la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lettera d) del R.D. n. 267/1942 che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

ovvero,

(*per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267 e non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del medesimo Regio Decreto*) ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del

⁴ Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.

provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 4⁵ del Codice appalti;

- V. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VI. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- VII. di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato;
- VIII. il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020.

N.B. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

18.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- *(in caso di sottoscrizione del procuratore)* copia conforme all'originale della procura;
- attestazione di avvenuto pagamento dell'**imposta di bollo** di cui al par. 18.1;
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato (**All. IV**) L'allegato in questione dovrà essere presentato da **tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE, ivi comprese le imprese ausiliarie**;
- **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; L'allegato in questione dovrà essere presentato **da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE ivi comprese le imprese ausiliarie**;
- ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell'ANAC;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 25 del presente Disciplinare in materia di "Trattamento dei dati personali" (**All. V**). **L'allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE, ivi comprese le imprese ausiliarie.**

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

⁵ Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

18.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 18.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, nonché l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate (da rendersi preferibilmente secondo il modello di dichiarazione per le mandanti/consorziate riportato nella domanda di partecipazione).

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi la quota dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la quota dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a

norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le quote dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

19 OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta Tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, un documento denominato "Relazione tecnica", che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito di specifici poteri, analogamente a quanto previsto per la domanda di partecipazione al precedente paragrafo 18.1.

La relazione dovrà essere composta da 4 parti (Parte A, Parte B, Parte C, Parte D) nelle quali il concorrente dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto dei criteri A, B, C, D di seguito meglio esplicitati.

La relazione dovrà essere redatta in non più di 50 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato A4 con orientamento verticale e utilizzo del carattere Arial con corpo 12.

Non sono computati nel numero delle pagine le copertine, gli eventuali sommari e gli elenchi. Le pagine in soprannumero e ogni ulteriore documentazione prodotta, rispetto a quanto sopra indicato, non saranno valutate dalla Commissione di gara.

Quanto ai Criteri tecnici di valutazione, a cui dovrà essere data risposta nelle specifiche parti della relazione, essi sono così delineati:

- **Criterio A** (Parte A della relazione)
Cantierizzazione dei lavori e organizzazione delle attività, macchine, attrezzature e qualificazione tecnica del personale da impiegare nell'esecuzione dei lavori
- **Criterio B** (Parte B della relazione)
Conduzione tecnica dei lavori
- **Criterio C** (Parte C della relazione)
Criteri ambientali minimi

- **Criterio D** (Parte D della relazione)
Piano della comunicazione

La medesima relazione potrà essere accompagnata da un massimo di un elaborato integrativo in formato A3 per ogni criterio, contenente gli elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere quanto specificamente proposto. L'elaborato in questione non sarà computato nel numero di pagine della relazione.

Ogni parte della relazione dovrà contenere uno specifico paragrafo di riepilogo sintetico in forma di elenco delle migliorie proposte per ogni singolo criterio.

Si ribadisce che nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata, fermo restando che l'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

“CRITERIO A” – Cantierizzazione dei lavori e organizzazione delle attività, macchine, attrezzature e qualificazione tecnica del personale da impegnare nell'esecuzione dei lavori

Nella Parte A della relazione tecnica, denominata “ Cantierizzazione dei lavori e organizzazione delle attività, macchine, attrezzature e qualificazione tecnica del personale da impiegare nell'esecuzione dei lavori” dovrà essere descritta l'organizzazione finalizzata al controllo e alla gestione degli interventi di demolizione, indicando ruoli e funzioni da svolgere in ordine all'informazione e alla condivisione delle attività (es. sopralluoghi, avanzamenti di cantiere, sviluppo e tenuta delle documentazioni, gestione delle criticità, informazione e comunicazione); descriverà inoltre la dotazione di mezzi attrezzature che saranno impiegate nell'esecuzione dei lavori.

La Parte A dovrà essere strutturata secondo le sezioni A1 e A2 di seguito descritte.

- **Sez.A1 – Cantierizzazione dei lavori e organizzazione delle attività**

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà descrivere l'organizzazione per il controllo e la gestione degli interventi con l'indicazione dei ruoli e delle funzioni che saranno svolte in ordine alla informazione ed alla condivisione delle attività quali sopralluoghi, avanzamenti di cantiere, sviluppo e tenuta delle documentazioni, gestione delle criticità, informazione e comunicazione.

La relazione dovrà contenere la proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC che diverrà parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento di progetto. Deve precisare, fermi i contenuti minimi del PSC, le modalità mediante le quali verranno apportati dei “miglioramenti della conduzione dei lavori in riferimento alle procedure di sicurezza delle lavorazioni da eseguirsi”.

Per la redazione della proposta di miglioramento in oggetto deve farsi riferimento ai contenuti minimi previsti dal progetto e descritti nel PSC.

La proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere corredata da una DICHIARAZIONE recante l'indicazione e le generalità del professionista incaricato di redigere e sottoscrivere la proposta stessa, con l'indicazione degli estremi dell'abilitazione conseguita.

Tale ultima documentazione non sarà conteggiata nel computo delle pagine della relazione tecnica.

La mancanza della DICHIARAZIONE **costituisce motivo di esclusione.**

- **Sez.A2 – Qualificazione tecnica del personale da impiegare**

L'operatore economico dovrà fornire un elenco nominativo delle figure tecnicamente qualificate tra il proprio personale, che abbiano una formazione superiore a quella obbligatoria, indicandone l'incidenza sull'organico complessivo.

Nello specifico dovrà essere puntualmente dimostrata la formazione e l'esperienza tecnica conseguita dalle maestranze, nonché la/e qualifica/che del/i direttore/i tecnico/i di cantiere.

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà allegare gli elenchi nominativi, le attestazioni e/o i curricula a comprova delle informazioni dichiarate.

Resta inteso che saranno valutate solo le qualificazioni superiori a quanto richiesto dagli specifici obblighi di legge. Gli elenchi, le attestazioni e i curricula riferiti al personale non saranno conteggiati nel computo delle pagine della relazione tecnica.

“CRITERIO B” – Conduzione tecnica dei lavori

I concorrenti dovranno redigere la **Parte B** della relazione tecnica, denominata “Conduzione tecnica dei lavori”, in cui l'operatore dimostri l'incremento della produttività attraverso l'utilizzo di mezzi e/o attrezzature durante l'esecuzione lavori.

La Parte B dovrà essere strutturata secondo le sezioni B1 e B2 di seguito descritte.

- **Sez.B1 – Piano di demolizione e recupero**

L'operatore economico dovrà illustrare il piano di demolizione e recupero con indicati l'ordine delle demolizioni che si intende perseguire, la modalità di allontanamento dei materiali demoliti e di abbattimento delle polveri.

L'operatore economico dovrà inoltre illustrare le procedure organizzative e le modalità di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, di qualsiasi natura essi siano, con particolare riferimento alla tracciabilità, alla raccolta e conferimento differenziato in discarica autorizzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento.

Il piano di demolizione e recupero deve essere corredato da una DICHIARAZIONE recante l'indicazione e le generalità del professionista incaricato di redigere e sottoscrivere il piano stesso, con l'indicazione degli estremi dell'abilitazione conseguita e l'impegno ad integrarla all'interno del POS.

La mancanza della DICHIARAZIONE **costituisce motivo di esclusione.**

- **Sez.B2 – Macchine e attrezzature impiegate**

L'operatore economico dovrà illustrare i macchinari e le attrezzature nella propria disponibilità, e che intende offrire al fine di aumentare la produttività durante l'esecuzione dei lavori, con le relative prestazioni ai fini del contenimento degli impatti generati dai lavori sull'ambiente e sull'individuo.

Nello specifico, i mezzi dovranno contribuire al contenimento dell'emissione di polveri, fumi e dell'inquinamento acustico dai cantieri.

Riguardo all'esposizione agli agenti fisici dei lavoratori, gli attrezzi dovranno contribuire al contenimento dell'esposizione degli stessi al rumore e alle vibrazioni.

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà allegare le schede tecniche e/o le certificazioni di conformità a comprova delle prestazioni dichiarate.

Tale ultima documentazione non sarà conteggiata nel computo delle pagine della relazione tecnica.

“CRITERIO C” – Criteri ambientali minimi

I concorrenti dovranno redigere la **Parte C** della relazione tecnica, denominata “Criteri ambientali minimi”, in cui l'operatore descrive i miglioramenti che si intende apportare rispetto ai criteri ambientali minimi applicati nel progetto e relative garanzie (criteri e presidi per il rispetto dell'allegato 2 al Decreto

Ministero dell'Ambiente 11 gennaio 2017)”; la relazione tecnica dovrà precisare nel dettaglio le proposte di miglioramento dell'offerente in relazione ai C.A.M..

La proposta di miglioramento in riferimento ai C.A.M. deve essere corredata da una DICHIARAZIONE recante l'indicazione e le generalità dei professionisti incaricati di redigere e sottoscrivere la proposta stessa, con l'indicazione degli estremi dell'abilitazione necessaria conseguita.

Tale ultima documentazione non sarà conteggiata nel computo delle pagine della relazione tecnica.

La mancanza della DICHIARAZIONE **costituisce motivo di esclusione.**

“CRITERIO D” – Piano della comunicazione

I concorrenti dovranno redigere la **Parte D** della relazione tecnica, denominata “Piano della comunicazione”, in cui l'operatore descrive nel dettaglio le proposte sugli strumenti comunicativi a sua cura ed onere, tesi ad illustrare a tutti gli stakeholder l'avanzamento delle attività di demolizione.

20 OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'Offerta economica/temporale secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.

L'“Offerta economica” firmata secondo le modalità di cui al par. 16.1 contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi, riferiti complessivamente **sia al contratto principale che opzionale**:

1. **ribasso percentuale unico, sui lavori a corpo e a misura, riferito all'importo complessivo di € 13.435.550,01** (tredicimilioni quattrocentotrentacinquemilacinquecentocinquanta/01), al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge e degli oneri della sicurezza;
2. **riduzione percentuale da applicarsi al tempo stimato delle lavorazioni.** La riduzione percentuale non potrà essere superiore al 20% (venti per cento);
3. **i propri costi della manodopera ed i costi per la sicurezza** afferenti all'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016;

Si precisa, al riguardo, **che i costi della sicurezza vanno obbligatoriamente indicati** in quanto trattasi dei costi che ciascun operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa e devono risultare commisurati all'entità e alle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto (ossia costituiscono una quota dei costi complessivamente sostenuti dall'impresa in materia di sicurezza). Pertanto, sono da tenere distinti dagli oneri della sicurezza che la Stazione Appaltante è tenuta a stanziare, quantificandoli a monte di ciascuna gara, al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/2008 e che, nel caso di specie, sono quantificati al paragrafo 4 del presente Disciplinare.

In relazione al ribasso percentuale globale offerto si precisa che non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. In caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l'offerta più conveniente

per la Stazione Appaltante. Non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a condizione o alternative.

Si precisa che:

- a) la dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso di RT o consorzi costituendi il suddetto documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio;
- b) nel caso sia necessario redigere perizie di variante, sia per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni, saranno utilizzati i prezzi unitari di progetto decurtati del ribasso globale offerto;

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 18.1.

Si precisa che qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale sul tempo superiore a quella sopra specificata, l'offerta si intenderà formulata con la riduzione percentuale massima del 20% indicata nel presente disciplinare.

21 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella seguente tabella:

CRITERI DI VALUTAZIONE		RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
a)	Cantierizzazione dei lavori con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza durante l'esecuzione delle lavorazioni	Relazione tecnica	Valutazione qualitativa	Pa = 30
b)	Conduzione tecnica dei lavori	Relazione tecnica	Valutazione qualitativa	Pb = 25
c)	Criteri Ambientali Minimi	Relazione tecnica	Valutazione qualitativa	Pc = 15
d)	Piano della comunicazione	Relazione tecnica	Valutazione qualitativa	Pd = 10
e)	Ribasso percentuale determinato mediante offerta unico ribasso sull'importo dei lavori	Offerta economica	Valutazione quantitativa	Pe = 10
f)	Ribasso percentuale determinato mediante offerta unico ribasso sui tempi di esecuzione dei lavori	Offerta temporale	Valutazione quantitativa	Pf = 10

Ai criteri di valutazione di natura qualitativa sarà attribuito un punteggio massimo complessivamente pari a punti 80 (ottanta), ai criteri di natura quantitativa sarà attribuito un punteggio massimo complessivamente pari a punti 20 (venti).

ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica/temporale	20
Punteggio complessivo criteri di valutazione	100

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta nel suo complesso conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

21.1.1 ELEMENTI QUALITATIVI

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE				
Criterio A	Punti	Sub-criteri di valutazione		Punti
Cantierizzazione dei lavori con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza durante l'esecuzione delle lavorazioni	30	a.1	Cantierizzazione dei lavori e organizzazione delle attività	25
		a.2	Qualificazione tecnica del personale da impiegare	5
Criterio B	Punti	Sub-criteri di valutazione		Punti
Conduzione tecnica dei lavori	25	b.1	Incremento produttività per l'esecuzione dei lavori	20
		b.2	Macchine e attrezzature	5
Criterio C	Punti	Sub-criteri di valutazione		Punti
Criteri ambientali minimi	15	c.1	Criteri ambientali minimi	15
Criterio D	Punti	Sub-criteri di valutazione		Punti
Piano della comunicazione	10	d.1	Piano della comunicazione	10

A) Offerta qualitativa sull'analisi della "Cantierizzazione dei lavori e organizzazione delle attività, machine, attrezzature e qualificazione tecnica del personale da impiegare nell'esecuzione dei lavori"

L'adeguatezza e la qualità dell'offerta saranno valutate sulla base della documentazione presentata dai concorrenti (Parte A della relazione tecnica, schede/certificazioni, C.V. e attestati di formazione, etc.) che descriva l'organizzazione finalizzata al controllo ed alla gestione degli interventi.

a.1) Cantierizzazione dei lavori e organizzazione delle attività: massimo 25 punti

In sede di offerta per la gara d'appalto, l'operatore economico concorrente dovrà presentare una Proposta di miglioramento del PSC che, sulla base dell'analisi del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto Esecutivo dell'opera e fermi i contenuti minimi dello stesso, precisi in modo chiaro le modalità mediante le quali verranno apportati dei "miglioramenti della conduzione dei lavori in riferimento alle procedure in Sicurezza delle lavorazioni da eseguirsi.

Le proposte tecniche migliorative dovranno riguardare in particolare:

- misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza (coerenza con il PSC; efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori; esecutività della proposta ovvero illustrazione e modalità realizzative della stessa; completezza ed esaustività dell'esplicitazione di maggior dettaglio delle fasi lavorative previste dal PSC; possesso della certificazione di qualità aziendale OHSAS 18001);
- organizzazione generale del cantiere (migliore organizzazione operativa di cantiere, privilegiando gli aspetti che hanno influenza sui livelli di disturbi delle attività circostanti, cioè modalità di stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a smaltimento, che riducano al minimo i livelli di rumorosità e l'emissione di polvere nell'area esterne al cantiere, l'impatto ambientale e gli effetti negativi sul traffico automobilistico, migliorie riguardanti la gestione delle interferenze con il contesto urbano e viabilistico del centro cittadino;
- la fase iniziale di messa in sicurezza dell'area circostante i fabbricati e la cantierizzazione dell'opera con proposta grafica dell'allestimento di cantiere;
- le operazioni di gestione delle emergenze durante le lavorazioni, la gestione delle interferenze con gli edifici, le strade e le aree di sosta circostanti ed il traffico veicolare urbano.

La proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere corredata da:

- dettagliato CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI in coerenza con la proposta di miglioramento del PSC offerta;
- PROGRAMMA DI COORDINAMENTO in conformità ai contenuti del Cronoprogramma dei lavori, evidenziando se esistono interferenze;
- DICHIARAZIONE recante l'indicazione e le generalità del professionista incaricato di redigere e sottoscrivere la "Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento", con l'indicazione degli estremi dell'abilitazione conseguita.

Resta inteso che la presentazione di tale proposta in sede di gara d'appalto, risulterà vincolante per l'impresa aggiudicataria in fase di esecuzione dell'opera, fatti salvi ulteriori miglioramenti della Sicurezza del cantiere che si dovessero rendere necessari durante il corso dei lavori, secondo quanto potrà valutare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e/o il Direttore dei Lavori.

a.2) Qualificazione tecnica del personale: massimo 5 punti

Le proposte tecniche migliorative dovranno riguardare in particolare:

- organizzazione del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori;

- qualificazione del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori e qualificazione dello stesso (per quanto riguarda "i lavoratori" si valuterà positivamente la presenza di personale in organico con formazione tecnica superiore agli obblighi di legge e l'organizzazione delle squadre di lavoro).
- elenco nominativo dei direttori tecnici di cantiere corredato dei rispettivi C.V.

La formazione tecnica superiore che si richiede è quella delle qualifiche previste per l'inquadramento professionale delle varie categorie dei lavoratori, escludendo materie connesse alla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Potranno quindi essere valutati il possesso di attestati, ovvero dei curricula, che certifichino la partecipazione del personale a corsi di formazione di carattere tecnico-amministrativo inerente particolari lavorazioni attinenti ai lavori oggetto di affidamento.

B) Offerta qualitativa sulla "Conduzione dei lavori" con l'obiettivo di ottimizzare le procedure operative per la realizzazione delle lavorazioni da eseguirsi

b.1) Piano di demolizione e recupero: massimo 20 punti

Nella relazione dovranno essere precisati, fermi i contenuti minimi del progetto, i seguenti aspetti:

- modalità mediante le quali si intende realizzare l'opera (In particolare si chiede di esplicitare: le modalità di approccio alle demolizioni con particolare attenzione alla rimozione e allo smaltimento delle macerie; la gestione del cantiere in città in rapporto con le attività ed edifici circostanti; le modalità esecutive in relazione alle azioni da intraprendere per la salvaguardia della vegetazione esistente e da tutelare all'interno e all'esterno del compendio su cui si interviene);
- esame delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da eseguire;
- descrizione dei processi per l'integrazione e coordinamento di tutte le lavorazioni specialistiche;
- metodologia proposta ai fini dell'efficacia del rapporto con il RUP, CSE e DL;
- processi, strumenti, lavorazioni e metodologie innovative e migliorative per lo svolgimento dell'opera nel rispetto delle autorizzazioni e prescrizioni già emanate ed ottenute dagli enti competenti;
- analisi delle fasi lavorative caratterizzate da maggiori criticità per quanto riguarda la gestione del cantiere e relative proposte di intervento;
- controllo, monitoraggio dei tempi esecutivi adottati dall'appaltatore ai fini del rispetto delle tempistiche contrattuali;
- approfondimento per la chiarezza, esaustività ed esecutività del processo lavorativo per gli aspetti funzionali e temporali;
- ottimizzazione e miglioramento del processo lavorativo a garanzia del rispetto dei termini esecutivi temporali anche per singole fasi;
- procedure organizzative e modalità di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, di qualsiasi natura essi siano, con particolare riferimento alla tracciabilità, alla raccolta e conferimento differenziato in discarica autorizzata.

Si precisa che i costi previsti in progetto per l'esecuzione dell'opera, posti a base di gara, a meno del ribasso offerto, dovranno restare comunque invariati.

b.2) Macchine e attrezzature a ridotto impatto: massimo 5 punti

Le proposte tecniche migliorative dovranno riguardare in particolare l'utilizzo di macchinari e attrezzature con un ridotto impatto ambientale, riduzione dell'emissione di polveri, riduzione dell'inquinamento acustico, risparmio energetico. Il concorrente, per dimostrare la qualità delle

macchine di cui sopra, che intenderà sempre impiegare per le lavorazioni attinenti alle stesse, allegherà le relative schede tecniche evidenziando i dati significati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

E' ammessa la possibilità del possesso di macchinari/attrezzature in locazione finanziaria o in noleggio la cui disponibilità deve sussistere al momento della presentazione dell'offerta ed ovviamente permanere nella fase esecutiva.

C) Offerta qualitativa su “Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) applicabili nella fase di esecuzione e relative garanzie ai sensi dell’art. 34, comma 2, secondo periodo, del D. lgs. 50/2016” con l’obiettivo del miglioramento prestazionale del progetto: massimo 15 punti

In sede di offerta per la gara d'appalto, l'operatore economico concorrente dovrà presentare una Relazione contenente le proposte di miglioramento dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per la demolizione, con riferimento ai sotto indicati criteri motivazionali, tratti dall'Allegato 2 al Decreto 11 gennaio 2017:

- Demolizioni e rimozioni dei materiali – Rispondenza al criterio di cui al punto 2.5.1 dell'Allegato 2 al D.M. 11.01.2017, in riferimento alle proposte effettuate nel piano di demolizione e gestione rifiuti;
- Prestazioni ambientali – Rispondenza al criterio di cui al punto 2.5.3 dell'Allegato 2 al D.M. 11.01.2017. In particolare si richiede lo sviluppo di una proposta migliorativa rispetto ai contenuti del piano contro l'erosione e la sedimentazione in relazione alla gestione delle acque, di dilavamento e di lavorazione, nell'ambito delle attività di cantiere.
- Personale di cantiere – Rispondenza al criterio di cui al punto 2.5.4 dell'Allegato 2 al D.M. 11.01.2017, sulla base delle specifiche ivi indicate per la “verifica”.
- Scavi e rinterri – Rispondenza al criterio di cui al punto 2.5.5 dell'Allegato 2 al D.M. 11.01.2017, sulla base delle specifiche ivi indicate per la “verifica”.
- Clausola sociale – Rispondenza al criterio di cui al punto 2.7.2 dell'Allegato 2 al D.M. 11.01.2017, sulla base delle specifiche ivi indicate per la “verifica”.
- Verifiche ispettive – Rispondenza al criterio di cui al punto 2.7.4 dell'Allegato 2 al D.M. 11.01.2017, sulla base delle specifiche ivi indicate per la “verifica”.
- Oli lubrificanti – Rispondenza al criterio di cui al punto 2.7.5 dell'Allegato 2 al D.M. 11.01.2017, sulla base delle specifiche ivi indicate per la “verifica”.

Le proposte migliorative relative ai CAM sopra indicati dovranno in ogni caso essere rispondenti alle descrizioni e prescrizioni del capitolato speciale d'appalto ed alle autorizzazioni e prescrizioni già emanate ed ottenute dagli enti competenti, senza vanificare le stesse.

D) Offerta qualitativa su “Piano della comunicazione”: massimo 10 punti

Nella relazione dovranno essere precisati:

- le proposte sugli strumenti comunicativi a sua cura ed onere tesi ad illustrare a tutti gli stakeholder l'avanzamento delle attività di demolizione

N.B. Le soluzioni proposte relativamente ai parametri di valutazione dell'offerta tecnica risultano vincolanti e costituiscono obbligazione contrattuale per l'offerente.

Nessuna finalità del progetto può essere cambiata in sede di offerta tecnica.

La documentazione di cui ai punti a, b, c e d deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa singola e da tutti i Tecnici (architetti, ingegneri ed altri) regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, che hanno eventualmente, collaborato alla stesura delle proposte migliorative. Nel

caso di RT o consorzi costituenti, la suddetta documentazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del Raggruppamento o Consorzio e da tutti i Tecnici (architetti, ingegneri ed altri) regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, che hanno eventualmente, collaborato alla stesura delle proposte migliorative; nel caso di RT costituiti la suddetta documentazione potrà essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante della mandataria e da tutti i Tecnici (architetti, ingegneri ed altri) regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, che hanno eventualmente, collaborato alla stesura delle proposte migliorative.

La presentazione delle soluzioni tecniche migliorative non darà diritto ad alcun compenso. Parimenti non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per i costi relativi all'esecuzione delle migliorie di cui ai punti A, B), C) e D) proposte in sede di offerta.

21.1.2 ELEMENTI QUANTITATIVI

E) Offerta quantitativa – Ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base d'asta: massimo 10 punti

F) Offerta quantitativa – Ribasso percentuale offerto sul tempo di esecuzione dei lavori: massimo 10 punti

21.2 METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula e secondo il metodo aggregativo compensatore:

$$K_i = a.1i \cdot Pa1 + a.2i \cdot Pa2 + b.1i \cdot Pb1 + b.2i \cdot Pb2 + Ci \cdot Pc + Di \cdot Pd + Ei \cdot Pe + Fi \cdot Pf$$

dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i -esimo;
- i è l'offerta i -esima;
- A ($a.1i$, $a.2i$), B ($b.1i$, $b.2i$), C , D , E e F sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i -esimo; il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;
- Pa (1,2), Pb (1, 2), Pc , Pd , Pe e Pf sono i fattori ponderali di cui alla tabella dei criteri di valutazione.

21.3 METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI QUALITATIVI DELLE OFFERTE

Ai fini della determinazione dei coefficienti A ($a.1i$, $a.2i$), B ($b.1i$, $b.2i$), C e D relativi rispettivamente ai criteri di valutazione A, B, C e D delle precedenti tabelle, la Commissione utilizzerà la procedura descritta di seguito.

Ogni commissario attribuisce discrezionalmente, per ogni elemento oggetto di valutazione, un coefficiente, variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2.

In particolare, l'attribuzione del coefficiente dei sub-criteri indicati con le lettere a.1, a.2, b.1, b.2, c.1, d.1 della Tabella CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE sopra riportata, avverrà sulla base di un giudizio discrezionale effettuato sulla seguente scala di valutazione:

- il coefficiente da 0,00 fino a 0,20 corrisponde a insufficiente/irrelevante: la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o comunque adeguati rispetto a quanto richiesto;

- il coefficiente da 0,21 fino a 0,40 corrisponde a mediocre: la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto a quanto richiesto;
- il coefficiente da 0,41 fino a 0,60 corrisponde a sufficiente: la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati;
- il coefficiente da 0,61 fino a 0,80 corrisponde a buono: la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati;
- il coefficiente da 0,81 fino a 1 corrisponde a ottimo: la soluzione proposta presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello svolgimento degli interventi da eseguire.

Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e a trasformarle in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque. A seguire si procederà a moltiplicare ciascun coefficiente definitivo per il relativo fattore ponderale discrezionale attribuendo così un punteggio a ciascun elemento di valutazione. Infine, verranno sommati tutti i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione in riferimento a ciascun concorrente.

21.4 FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

Ai fini della determinazione del coefficiente E_i relativo all'elemento di valutazione E) della tabella dei criteri di valutazione, verranno utilizzate le seguenti formule:

$$E_i \text{ (per } O_i \leq O_{\text{soglia}}) = X \cdot O_i / O_{\text{soglia}}$$

$$E_i \text{ (per } O_i > O_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(O_i - O_{\text{soglia}}) / (O_{\text{max}} - O_{\text{soglia}})]$$

dove:

E_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

O_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo

O_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,85 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante)

O_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Ai fini della determinazione del coefficiente F_i relativo all'elemento di valutazione F) della tabella dei criteri di valutazione, verrà utilizzata la seguente formula:

$$F_i = T_i / T_{\text{medio}}$$

dove:

F_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

T_i = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i esimo;

T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad 1.

22 COMMISSIONE DI GARA

La commissione giudicatrice, nominata successivamente al termine di scadenza delle offerte, sarà composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, in conformità all'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e al Comunicato dell'ANAC del 10/04/2019.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

23 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Si segnala che l'Amministrazione, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (cosiddetta di inversione procedimentale) e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa secondo quanto precisato nel successivo par. 25.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **20/10/2022**, alle **ore 10.00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Si precisa che alla prima seduta di gara (e alle successive sedute pubbliche), i concorrenti, potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica nei giorni e orari che saranno tempestivamente comunicati mediante l'"Area comunicazioni" del Sistema ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

Stante l'utilizzo da parte dell'Agenzia del Demanio di una piattaforma telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno quindi in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli operatori.

24 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 21.3 del presente disciplinare.

La Commissione procede, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all'apertura e alla valutazione delle Offerte economiche e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La Commissione rende visibile ai concorrenti:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) i ribassi offerti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e l'offerta economica, sarà accordata preferenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sull'offerta economica (ad esclusione dell'offerta temporale) entro il termine perentorio di 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 3.2. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 3.2.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, le offerte appaiano anormalmente basse, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che, all'esito dell'attività di valutazione della documentazione amministrativa, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 26.

L'eventuale verifica di anomalia dell'offerta avviene quindi ad esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare alla Stazione Appaltante i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta redatta la graduatoria provvisoria dei concorrenti e terminati quindi i lavori della Commissione, il Seggio di gara, deputato all'esame della documentazione amministrativa, in una successiva seduta pubblica, accede all'area contenente la documentazione amministrativa di

ciascuna singola offerta presentata, contenuta nella sezione “Busta Amministrativa” del Sistema, e ne verifica la completezza e la regolarità. Si precisa che, stante il ricorso all’inversione procedimentale, l’esame della documentazione amministrativa avverrà esclusivamente nei confronti **del primo e del secondo classificato** in graduatoria.

Il Seggio quindi procede a:

- a) verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Fermo restando il soccorso istruttorio, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83 comma 9 del Codice (cfr. paragrafo 17 del presente Disciplinare), l’esito delle attività di valutazione della documentazione amministrativa da parte del Seggio verrà reso noto ai concorrenti anche mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale dell’Ente e tramite Sistema ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, provvedendo altresì alla pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione della specifica gara.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

All’esito delle operazioni di cui sopra, e salva l’eventuale verifica di anomalia di cui al paragrafo 26, si procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 27.

26 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 27.

27 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al par. 26, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 2) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuto compatibile con la sollecita esecuzione del contratto.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. Il contratto verrà stipulato conformemente a quanto prescritto all'art. 32, comma 14, del Codice in modalità elettronica mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, c. 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante ulteriori garanzie previste nel capitolato speciale di appalto.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 2, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del lavoro.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Per quanto concerne le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura, la Stazione Appaltante, su espressa richiesta dell'aggiudicatario, ne consentirà il rimborso rateizzato nel limite dei sessanta giorni di cui all'art. 216, c. 11, del Codice e del Decreto del MIT del 02/12/2016.

28 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, dalle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi e dal Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni (GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016). L'indirizzo a cui inviare l'istanza di accesso è **servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it**.

29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie giurisdizionali derivanti dalla presente procedura sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti

di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Busta A (Allegato **Informativa trattamento dati personali – All. V**).

Il Direttore
Ing. Massimo Babudri

Visto
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Salvatore Concettino

Visto
Il Responsabile della U.O.
Gare e Supporto Legale
Dott.ssa Lucia Belloni